
Legge regionale 09 gennaio 2009, n. 2

Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA). (1) (2)

(Bollettino Ufficiale n.1 , parte prima, del 16.01.2009)

Note

1. [Abrogata con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 23]

2. “ La l.r. 30 ottobre 2010, n. 55 interviene sulla durata degli organi con il comma 1, lettera a) dell'articolo 1 che recita: ...1. Restano in carica fino al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore delle leggi regionali di riordino del settore, e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011, gli organi dei seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge: a) Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET); b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);c) Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”).